

COMUNE DI RANICA



REGOLAMENTO UTILIZZO AREE CANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 02.11.2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	
Articolo 2 - Definizioni	
Articolo 3 - Ambito di applicazione	
Articolo 4 - Oneri ed obblighi dei fruitori delle aree cani.....	
Articolo 5 - Uso delle aree cani.....	
Articolo 6 - Attività di vigilanza e sanzioni	
Articolo 7 - Sanzioni	
Articolo 8 - Convenzioni/accordi per la gestione delle aree cani	
Articolo 9 - Entrata in vigore	

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree cani presenti sul territorio comunale.

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

Il regolamento ha validità permanente, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 2 – Definizioni

Area cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area cani”.

Proprietario/conducente: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all'interno dell'area cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme previste dal presente regolamento si applicano esclusivamente nelle aree cani individuate dal Comune di Ranica e site in:

- Parco Conciliazione posta nell'angolo sud-est che costeggia la via Viandasso;
- compresa tra il parcheggio la via F.lli Martiri e il parcheggio di via Marconi.

Il presente regolamento è da ritenersi esteso ad eventuali ulteriori aree di nuova formazione.

Art. 4 - Oneri ed obblighi dei fruitori delle aree cani

Per motivi di sicurezza, l'accesso alle aree cani è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani, fatto salvo il personale di servizio e/o volontari addetti alla pulizia, alla manutenzione ed al controllo dell'area.

Possono accedere alle aree cani solo i cani con proprietari/conducenti ed eventuale familiare di almeno 16 (sedici) anni. I minori di anni 16 (sedici) possono accedere alle aree cani solo se accompagnati da un maggiorenne. In ogni caso i proprietari/conducenti devono essere in grado di governare l'animale.

Gli utilizzatori delle aree cani devono sempre assicurarsi che tutti i cancelli siano ben chiusi, tanto in ingresso che in uscita, ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.

I proprietari/conducenti di cani possono accedere con il proprio cane all'interno delle aree cani, possono lasciare liberi i propri cani purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale in modo da poter intervenire in qualsiasi momento riguardo comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose e dopo aver verificato che nell'area cani non ci siano incompatibilità comportamentali fra i vari cani. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della condizione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. In qualsiasi caso Il Comune non è responsabile dell'incolumità delle persone e animali all'interno delle aree cani.

È vietato l'ingresso a cani che abbiano precedentemente aggredito persone e animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso e/o che sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009 e ss.mm.ii.

È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip o tatuaggio di riconoscimento all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.

I proprietari/conduuttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area. I cani pericolosi devono avere la museruola, se previsto dalla normativa (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ordinanza 3 marzo 2009 e ss.mm.ii).

Se nell'area cani, occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

I proprietari/conduuttori di cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani o qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali sono tenuti ad abbandonare le aree cani o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

Il cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere all'interno delle aree cani. Non è consentito introdurre all'interno delle aree cani esemplari che hanno meno di quattro mesi di vita, cani malati o in carenza di salute.

È pertanto vietato somministrare cibo ai cani all'interno delle aree cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È altresì vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, tipo palline da gioco, freesby e simili, nonché la creazione di situazioni che possano costituire fonte di eccitazione dei cani al punto di farli azzuffare.

A garanzia dell'igiene e del decoro delle aree cani, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nelle aree cani. È fatto inoltre obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate.

In caso di fuga del cane dal recinto, anche a seguito di danneggiamento della rete, ogni responsabilità civile e penale risulta a carico dei proprietari/conduuttori.

I fruitori delle aree cani sono tenuti a non abbandonare rifiuti e a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale nel qual caso si verificassero delle falle / atti vandalici nei confronti della recinzione. Sono inoltre responsabili dei danni causati dal cane che conducono.

In tutte le aree cani presenti nel territorio di Ranica è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.).

Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti, comunque, la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali, delle persone e delle cose presenti.

Art. 5 – Uso delle aree cani

All'ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

- Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
- Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
- Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Art. 6 – Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza sul rispetto delle regole all'interno delle aree è di competenza del personale della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS di Bergamo svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 7 – Sanzioni

I fruitori, accedendo alle aree cani, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuati dalla Amministrazione Comunale. Per accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalle Legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve le disposizioni penali, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del

massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'accertatore.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81, l'organo competente ad esaminare gli eventuali scritti difensivi e ad irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco o suo delegato.

Art. 8 – Convenzioni/accordi per la gestione delle aree cani

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste, o di volontari per la gestione e la manutenzione delle aree cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale,

In caso di stipula di accordi, il rapporto fra l'Amministrazione Comunale e Associazioni sarà regolato da apposita convenzione a tale scopo predisposta o nel caso di privati cittadini, dalla sottoscrizione del patto di collaborazione.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.